

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6181 di Martedì 27 ottobre 2026

RENTRI: la scadenza del 31 ottobre per i registri cronologici

Entro il 31 ottobre 2026 è obbligatorio trasmettere in digitale i dati relativi alle annotazioni effettuate nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti durante il mese di settembre: gli adempimenti operativi e i riflessi normativi per le aziende.

Il processo di digitalizzazione della gestione ambientale in Italia giunge a uno snodo operativo di primaria importanza. Il **31 ottobre 2026** scade il termine per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel **registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti**, con riferimento alle operazioni di produzione e gestione effettuate nel corso del mese di **settembre 2026**.

L'adempimento si inserisce nell'ambito del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (**RENTRI**), istituito ai sensi dell'**art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** (Testo Unico Ambientale) e disciplinato dal **Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59**.

Con l'entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità, le modalità tradizionali di gestione cartacea cedono il passo all'interoperabilità digitale, con l'obiettivo di garantire la piena trasparenza dei flussi dei rifiuti e facilitare l'attività di controllo da parte degli organi di vigilanza.

Pubblicità

Gli adempimenti per il registro cronologico di carico e scarico

Il D.M. 59/2023 ha ridefinito la struttura e le tempistiche relative alla tenuta del registro di carico e scarico. In base alla disciplina vigente, i soggetti tenuti all'iscrizione al **RENTRI** devono effettuare le annotazioni sul proprio registro cronologico con le tempistiche stabilite dall'**art. 190 del D.Lgs. 152/2006** e successivamente trasmetterne il contenuto al sistema centrale.

Tempistiche di trasmissione dei dati

La normativa stabilisce che i dati inseriti nel registro di carico e scarico debbano essere trasmessi al RENTRI con cadenza mensile. In particolare:

- La trasmissione deve avvenire **entro la fine del mese successivo** a quello in cui sono state effettuate le registrazioni.
- Per le operazioni registrate nel mese di **settembre**, la scadenza tassativa per l'invio telematico è fissata al **31 ottobre**.

La trasmissione riguarda tutte le annotazioni relative alla produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (per i soggetti previsti dall'art. 12 del D.M. 59/2023), nonché le operazioni di avvio a recupero o smaltimento e le fasi intermedie di trasporto e intermediazione.

Modalità operative per l'invio telematico delle informazioni

I soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione attraverso due modalità principali messe a disposizione dalla piattaforma **RENTRI**:

1. **Interoperabilità tra sistemi gestionali:** invio diretto e automatizzato dei dati tramite API (Application Programming Interface) integrate nei software gestionali aziendali.
2. **Servizi di supporto del portale RENTRI:** inserimento o caricamento dei file tramite l'interfaccia web del portale ufficiale, previa autenticazione mediante SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È fondamentale che i dati trasmessi corrispondano esattamente a quanto registrato sul modello di registro conforme al D.M. 59/2023. Eventuali discrepanze o ritardi nella trasmissione possono originare incongruenze nella banca dati nazionale e attivare segnalazioni per controlli incrociati.

Vigilanza, sanzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti

Il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI comporta l'applicazione del quadro sanzionatorio ridefinito dal **D.Lgs. 152/2006** (in particolare dagli articoli 258 e seguenti).

Le sanzioni amministrative pecuniarie variano in base alla natura della violazione:

- **Mancata o incompleta trasmissione dei dati:** sanzioni amministrative per l'omessa o inesatta comunicazione nei termini previsti.
- **Mancata tenuta o alterazione del registro:** sanzioni aggravate qualora l'omissione riguardi la tracciabilità di **rifiuti pericolosi**, con possibili implicazioni di natura penale nei casi più gravi di traffico illecito.

La responsabilità della corretta tenuta del registro e del tempestivo invio dei dati fa capo al legale rappresentante dell'impresa o al soggetto da esso formalmente delegato con procura per la gestione ambientale.

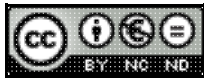
Il ruolo delle funzioni HSE e del Responsabile Ambientale

Nelle realtà produttive e cantiere, la gestione dei rifiuti si sovrappone frequentemente con gli adempimenti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (**D.Lgs. 81/2008**). Il deposito temporaneo dei rifiuti, se non gestito correttamente, può determinare rischi per la salute (es. esposizione ad agenti chimici o biologici) e per la sicurezza (es. rischio incendio o intralcio alle vie di esodo).

In vista della scadenza del 31 ottobre, i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i Consulenti Ambientali e gli HSE Manager devono verificare:

1. **La completezza delle annotazioni:** accertarsi che tutti i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR) relativi al mese di settembre siano stati correttamente riscontrati e registrati.
2. **La quadratura dei dati:** verificare la corrispondenza tra le quantità prodotte, i codici EER assegnati e le giacenze nei depositi temporanei.
3. **La riuscita dell'invio telematico:** estrarre la ricevuta di avvenuta trasmissione dal sistema RENTRI a riprova del corretto adempimento nei termini di legge.

RXY



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it